SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 27 marzo 1991 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 marzo 1991.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con il quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni prodotti petroliferi fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 26 marzo 1991, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1991;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 60.784 a L. 61.721 e da L. 32.678 a L. 33.615 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, rispettivamente per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alla lettera *F)*, punto 1), e *D)*, punto 3, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

b) da L. 24.949 a L. 25.229, da L. 28.139 a L. 28.475 e da L. 69.605 a L. 70.671 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)*, e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

2. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:

a) da L. 94.515 a L. 93.260 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 9.451.50 a L. 9.326 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

91A1515

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 gennaio 1991.

Integrazione al decreto ministeriale 22 giugno 1935 concernente deroghe all'obbligo del riposo domenicale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di 24 ore consecutive può cadere in un giorno diverso dalla domenica mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935 e successive modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Ritenuta la necessità di aggiungere alla tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935 una nuova voce relativa alle aziende produttrici di circuiti integrati a semiconduttore;

Decreta:

Alla tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è aggiunta la seguente voce n. 44:

N.	Natura dell'attività	Operazioni per le quali è concessa la deroga
—	—	—
44	Industria elettronica: produzione di circuiti integrati a semiconduttore.	Per il personale addetto ai processi di diffusione, assemblaggio e collaudo dei circuiti integrati a semiconduttore.

Roma, 30 gennaio 1991

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A1473

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Soverato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Soverato è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Soverato è accertato per il giorno 2 febbraio 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1991

Il Ministro: FORMICA

91A1447

DECRETO 18 marzo 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Suzzara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Suzzara è stata causata dalla necessità di procedere ai lavori di manutenzione all'interno dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Suzzara è accertato per il giorno 7 febbraio 1991

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1991

Il Ministro: FORMICA

91A1448

DECRETO 18 marzo 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milazzo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Milazzo e stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milazzo è accertato per i giorni 14, 15 e 16 febbraio 1991.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1991

Il Ministro: FORMICA

91A1449

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 marzo 1991.

Recepimento della direttiva della Commissione delle Comunità economiche europee del 6 febbraio 1987 (n. 87/184/CEE) concernente metodi di analisi quantitative di alcune mischie binarie di fibre tessili.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili;

Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 669, di modificazione ed integrazione della legge 26 novembre 1973, n. 883;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 72/276/CEE del 17 luglio 1972 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 81/75/CEE del 17 febbraio 1981 che integra l'allegato II, della suddetta direttiva n. 72/276/CEE del 17 luglio 1972;

Vista la direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 87/184/CEE del 6 febbraio 1987 che modifica ed integra l'allegato II della citata direttiva n. 72/276/CEE del 17 luglio 1972;

Visto l'art. 8 della legge 4 ottobre 1986, n. 669, che modifica ed integra l'art. 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1974;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 27 maggio 1981;

Decreta:

Art. 1.

1. I metodi particolari di analisi quantitativa di alcune mischie binarie di fibre tessili n. 2 e n. 8, descritti nell'allegato II al decreto ministeriale 31 gennaio 1974, sono modificati conformemente all'allegato I del presente decreto.

2. Il metodo particolare n. 12 è soppresso.

3. È aggiunto il metodo particolare n. 16 descritto nell'allegato II al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto, unitamente agli allegati I e II, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO I

Modifiche dell'allegato II, parte 2. «Metodi particolari» del D.M. 31.1.1974

Metodo N. 2

Il testo è sostituito dal seguente:

«METODO N. 2

DETERMINATE FIBRE PROTEICHE E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'ipoclorito)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. determinate fibre proteiche quali: lana (1), peli animali (2 e 3), seta (4), fibra proteica (21) con
2. cotone (5), cupro (19), modal (20), viscosa (23), acrilica (24), clorofibre (25), poliammidica o nylon (28), poliestere (29), polipropilenica (31), elastan (37) e vetro tessile (38).

Se sono presenti differenti fibre proteiche, il metodo permette di determinare la quantità globale ma *non le singole percentuali.*

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia si sciolgono le fibre proteiche con una soluzione di ipoclorito. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa — eventualmente corretta — viene espressa in percentuali della massa secca della mischia. La percentuale delle fibre secche si ottiene per differenza.

Per preparare la soluzione di ipoclorito si può usare l'ipoclorito di litio o l'ipoclorito di sodio.

L'ipoclorito di litio è consigliabile se il numero di analisi è ridotto, oppure se le analisi vengono eseguite a intervalli di tempo alquanto lunghi. Ciò è dovuto al fatto che l'ipoclorito di litio solido, a differenza dell'ipoclorito di sodio, contiene un tenore di ipoclorito quasi costante nel tempo. Se questo tenore di ipoclorito è noto, non occorre controllarlo per via iodometrica prima di ogni analisi, anzi si può lavorare con una quantità costante di ipoclorito di litio.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1. **Apparecchiatura**

(i) Beuta di 250 ml con tappo di vetro

(ii) Termostato regolabile a 20 (± 2) °C

3.2. **Reattivi**

(i) *Reattivo all'ipoclorito*

a) Soluzione di ipoclorito di litio

È costituita da una soluzione preparata di recente contenente 35 (± 2) g/l di cloro attivo (± 1 M), alla quale è stato aggiunto dell'idrato di sodio sciolto in precedenza in modo da avere una soluzione a 5 (± 0,5) g/l.

A tale scopo si sciolgono 100 g di ipoclorito di litio contenente il 35 % di cloro attivo (oppure 115 g con il 30 % di cloro attivo) in circa 700 ml di acqua distillata. Si aggiungono 5 g di idrato di sodio sciolto in circa 200 ml di acqua distillata e si aggiunge ancora acqua distillata fino a 1 l.

Non è necessario controllare per via iodometrica la soluzione preparata di recente.

b) Soluzione di ipoclorito di sodio

È costituita da una soluzione preparata di recente contenente 35 (± 2) g/l di cloro attivo (± 1 M) alla quale è stato aggiunto idrato di sodio, sciolto in precedenza, in ragione di 5 (± 0,5) g/l. Prima di ogni analisi il contenuto di cloro attivo della soluzione deve essere controllato per via iodometrica.

(ii) *Acido acetico diluito*

Portare 5 ml di acido acetico glaciale a 1 l con acqua.

4. PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni riportate nelle considerazioni generali e procedere come segue: aggiungere alla provetta di circa 1 g posta nella beuta di 250 ml, circa 100 ml della soluzione di ipoclorito (ipoclorito di sodio o di litio); agitare energicamente per bagnare bene la provetta.

In seguito la beuta è sistemata in un termostato per 40 minuti ad una temperatura di 20 °C e agitata di continuo o ad intervalli ravvicinati. Poiché il processo di soluzione della lana è esotermico, il calore prodotto dalla reazione deve essere distribuito ed eliminato onde evitare notevoli errori per incipiente dissoluzione delle fibre insolubili.

Dopo 40 minuti, filtrare il contenuto della beuta attraverso un crogiolo filtrante tarato e trasferire nel crogiolo le fibre eventualmente rimaste nella beuta lavandole con un po' di reattivo all'ipoclorito. Vuotare il crogiolo filtrante mediante aspirazione e lavare successivamente il residuo con acqua, con acido diluito e infine con acqua.

Non applicare il vuoto prima che il liquido di lavaggio sia scolato per gravità.

Vuotare infine il crogiolo mediante aspirazione, seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di « d » è 1,00. Per il cotone, la viscosa e il modal è 1,01 e per il cotone greggio è di 1,03.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di affidabilità del 95 %. »

Metodo N. 8

Il testo è modificato come segue:

Punto 4. PROCEDIMENTO D'ANALISI, 5°, 6° e 7° comma, leggere:

« Trasferire le fibre residue nel crogiolo lavando il matraccio con dimetilformammide. Applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido. Lavare il residuo con circa 1 l di acqua calda a 70° — 80°, riempiendo ogni volta il crogiolo con acqua. Dopo ogni aggiunta di acqua applicare brevemente il vuoto, ma soltanto dopo che l'acqua è drenata spontaneamente. Se il liquido di lavaggio drena troppo lentamente attraverso il crogiolo si può applicare un leggero vuoto.

Seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare. »

Punto 5. CALCOLO DI ESPRESSIONE DEI RISULTATI, leggere:

« Calcolare i risultati nel modo descritto nelle « Considerazioni generali ». Il valore di « d » è di 1,00 ad eccezione di:

Lana:	1,01
Cotone:	1,01
Cupro:	1,01
Modal:	1,01
Poliestere:	1,01 »

ALLEGATO II

METODO N. 16

CLOROFIBRA, DETERMINATI TIPI DI MODACRILICA, DETERMINATI TIPI DI ELASTAN, ACETATO, TRIACETATO E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento al cicloesanone)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1 acetato (17), triacetato (22), clorofibra (25), determinate modacriliche (27), determinati elastan (37)

con

2 lana (1), peli animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (19), modal (20), viscosa (23), poliammidica o nylon (28), acrilica (24), vetro tessile (38).

Se si constata la presenza di una fibra modacrilica o di elastan occorre procedre ad una prova preliminare per accertare se la fibra è completamente solubile nel reattivo.

Per l'analisi delle mischie contenenti clorofibre si possono applicare anche i metodi n. 9 o n. 15.

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, le fibre di acetato, di triacetato, le clorofibre, determinate modacriliche, determinati elastan, vengono sciolti con cicloesanone a temperatura vicina a quella di ebollizione. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia.

Le percentuali secche di clorofibra, modacrilica, elastan, acetato, triacetato si ottengono per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1. **Apparecchiatura**

(i) Apparecchio per estrazione a caldo che permette di operare secondo il procedimento di cui al punto 4 (vedere schizzo che è una variante dell'apparecchio descritto in Melliand Textilberichte 56 (1975), 643-645);

(ii) Crogiolo filtrante per contenere la provetta;

(iii) Setto poroso, di porosità 1;

(iv) Refrigerante a ricadere che si adatta al pallone di distillazione;

(v) Apparecchio di riscaldamento.

3.2. **Reattivi**

(i) cicloesanone, punto di ebollizione 156 °C;

(ii) alcool etilico, diluito al 50 % in volume.

Nota: Il cicloesanone è infiammabile e tossico; durante l'uso è necessario prendere misure di protezione adeguate.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Versare nel pallone di distillazione 100 ml di cicloesanone per grammo di materiale, inserire il contenitore di estrazione, nel quale sono stati previamente inseriti il crogiolo filtrante contenente la provetta ed il setto poroso tenuto leggermente inclinato. Inserire il refrigerante a ricadere. Riscaldare all'ebollizione e continuare l'estrazione per 60 minuti ad una velocità minima di 12 cicli per ora. Dopo estrazione e raffreddamento si rimuove il contenitore di estrazione, si estrae il crogiolo filtrante e si toglie il setto poroso. Lavare per 3-4 volte il contenuto del crogiolo filtrante con alcool etilico al 50 % riscaldato a circa 60 °C e quindi con 1 l di acqua a 60 °C.

Durante i lavaggi e tra i lavaggi non applicare il vuoto ma lasciar drenare il solvente per gravità ed alla fine applicare il vuoto. Seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle « Considerazioni generali ». Il valore di « d » è 1,00 ad eccezione di:

Seta: 1,01

Acrilica: 0,98.

6. PRECISIONE NEI RISULTATI

Su mischia omogenea di materie tessili i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di confidenza del 95 %.

91A1457

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 marzo 1991.

Approvazione dello schema-tipo di convenzione I.N.A.I.L.-regioni per disciplinare l'erogazione delle prime cure ambulatoriali in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che prevede che le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro stipulino convenzioni per l'erogazione da parte dell'istituto stesso, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e per stabilire agli opportuni coordinamenti con le unità sanitarie locali, in conformità ad uno schema-tipo approvato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

E approvato lo schema-tipo di convenzione tra regioni e I.N.A.I.L., ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nel testo di cui all'allegato *A*.

Roma, 15 marzo 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CIOCIA

ALLEGATO *A*

Convenzione tra la regione.. e l'I.N.A.I.L., ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

La regione......................................

nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore

e

L'I.N.A.I.L.

in persona del presidente quale legale rappresentante pro-tempore

Premesso:

che l'art. 12, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, prevede la stipula di apposita convenzione da parte delle regioni con l'I.N.A.I.L. per disciplinare l'erogazione delle prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale e per stabilire gli opportuni coordinamenti con le unità sanitarie locali;

che l'I.N.A.I.L. dispone nella regione delle seguenti strutture sanitarie per l'espletamento dei compiti di cui trattasi ....
....;

che con decreto interministeriale...
è stato approvato lo schema-tipo di convenzione,

Convengono quanto segue:

Art. 1.

La premessa sopra formulata costituisce parte integrante della presente convenzione tra la regione e l'I.N.A.I.L.

Art. 2.

Le prestazioni disciplinate dalla convenzione vengono erogate dall'I.N.A.I.L. in caso di infortunio e malattia professionale attraverso le proprie strutture sanitarie e con oneri a proprio carico.

Art. 3.

Le prestazioni sanitarie di cui alla presente convenzione vengono erogate dall'I.N.A.I.L. in applicazione delle indicazioni contenute nella programmazione sanitaria nazionale e regionale sulla base di standards di assistenza in modo da garantire l'uniformità dei livelli di prestazione su tutto il territorio nazionale.

Art. 4.

Le prestazioni erogate direttamente dall'I.N.A.I.L., congiuntamente agli accertamenti medico-legali, sono le seguenti:

1) cure ambulatoriali, ivi compresi gli accertamenti diagnostici e le prestazioni specialistiche eseguibili a livello ambulatoriale;

2) vaccinazione antitetanica e siero profilassi.

Art. 5.

I sanitari dell'I.N.A.I.L. rilasciano le certificazioni relative alle prestazioni erogate ai sensi del precedente art. 4.

Copia delle predette certificazioni è trasmessa dall'I.N.A.I.L. alla U.S.L. di competenza.

La U.S.L. di competenza fornisce le documentazioni cliniche eventualmente richieste dall'I.N.A.I.L.

Art. 6.

Per assicurare il coordinamento tra i servizi dell'I.N.A.I.L. e i servizi e presidi delle unità sanitarie locali, con particolare riferimento ai presidi di pronto soccorso e di ricovero e cura nonché ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, la regione e l'I.N.A.I.L. hanno convenuto quanto segue:...
....
....

Art. 7.

L'erogazione da parte dell'I.N.A.I.L. delle prestazioni disciplinate dalla convenzione decorre dalla data di entrata in vigore della convenzione stessa.

Art. 8.

La presente convenzione entra in vigore il ....; ha durata biennale ed è prorogata per uguale durata se non viene disdetta da una delle parti sei mesi prima della scadenza.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— La legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, all'art. 14, lettera *q)*, stabilisce che le UU.SS.LL. provvedono in particolare, fra l'altro «agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale spettante al Servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera *a)*, dell'art. 6».

— La legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) all'art. 12, primo comma, così recita: «L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), in deroga al disposto dell'art. 14, terzo comma, lettera *q)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici». Il secondo comma del medesimo art. 12 così prosegue: «Al fine di garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici la maggiore tempestività delle prestazioni da parte dell'I.N.A.I.L., le regioni stipulano convenzioni con detto Istituto secondo uno schema-tipo approvato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per disciplinare l'erogazione da parte dell'Istituto stesso, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, e per stabilire gli opportuni coordinamenti con le unità sanitarie locali».

91A1408

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 febbraio 1991.

Determinazione dei prezzi di vendita delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchiati.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 230 del regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1990, mediante il quale è stato fissato con decorrenza 1° marzo 1990 il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole, macchine operatrici e rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1989, mediante il quale è stato stabilito di accentrare e gestire in un'unica sezione di tesoreria provinciale dello Stato i versamenti relativi all'acquisto delle targhe dei veicoli soggetti ad immatricolazione, nonché a quelle ripetitrici per i veicoli trainati;

Vista la lettera 20 dicembre 1990, n. 270582 con la quale il Provveditorato generale dello Stato comunica che la commissione ministeriale per la determinazione del prezzo delle forniture eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha provveduto a stabilire i prezzi aggiornati delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchiati;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchiati è fissato nella misura seguente:

A) Autoveicoli, anche con targhe CD o EE:

targa anteriore e posteriore. .	L. 31.100
targa di prova	» 16 700

B) Autoveicoli, anche con targa EE:

targa posteriore o di prova. .	L. 15.500

C) Rimorchi di autoveicoli:

targa laterale	L. 16.700
targa ripetitrice posteriore . .	» 25.400

D) Macchine agricole e macchine operatrici:

targa posteriore o di prova. .	L. 15.500
targa laterale per veicoli rimorchiati	» 16.700
targa ripetitrice posteriore . .	» 15.500

E) Targhe provvisorie di cartone

per auto o per moto.	L. 1.100 + Iva

N.B. — Il prezzo delle targhe EE è comprensivo dei bolli autoadesivi indicanti il mese e l'anno di scadenza.

Art. 2.

Il versamento del prezzo delle targhe dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 121012 intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore, con imputazione al capo IX, cap. 2371, dello stato di previsione dell'entrata, mediante gli appositi bollettini prestampati, per la successiva emissione di quietanza cumulativa imputata al predetto capitolo di entrata.

Art. 3.

All'atto del versamento degli importi di cui all'art. 1 dovrà congiuntamente essere assolta, ove dovuta, l'imposta di bollo, mediante versamento sul medesimo conto corrente postale di cui all'art. 2, con imputazione, per detta imposta di bollo, al capo VIII, cap. 1205 dello stato di previsione di entrata.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1991

Il Ministro: BERNINI

91A1451

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 25 febbraio 1991.

Ordinamento didattico delle scuole universitarie dirette a fini speciali per ortottista-assistente di oftalmologia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, ed in particolare l'art. 3;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità del 27 marzo 1990;

Vista la nota del Ministero della sanità n. 900.6/IAG 221/4538 del 28 agosto 1990;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale del 19 luglio 1989;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 10 ottobre 1990;

Considerato, inoltre, che per ciò che concerne l'ordinamento degli studi e la frequenza dei corsi viene garantita una idonea formazione professionale;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare il provvedimento di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Decreta:

Articolo unico

Le scuole universitarie dirette a fini speciali per ortottista-assistente di oftalmologia sono ordinate come segue.

Per i requisiti relativi all'ammissione ai corsi di diploma delle suddette scuole si applicano le disposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea.

Durata del corso: tre anni.

Le scuole hanno lo scopo di formare operatori esperti di problemi della mobilità oculare e della visione binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici, dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche strumentali in oftalmologia.

Ciascun anno di corso prevede mille ore di insegnamento così ripartire: duecento ore di didattica teorica e ottocento ore di attività pratiche guidate (tirocinio professionale).

In ordine a quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, alle designazioni dei docenti provvedono i consigli delle facoltà di intesa con il consiglio della scuola.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;
fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;
ottica fisica e fisiopatologica;
ortottica;
psicologia infantile.

2° Anno:

elementi di patologia oculare;
elementi di neuroftalmologia;
nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
ortottica.

3° Anno:

tecniche semeiologiche dell'apparato visivo;
tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche;
ortottica;
nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'età infantile;
nozioni di medicina legale.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Il tirocinio pratico, previsto per i tre anni di corso, si svolge di norma sotto la guida di un docente della scuola; la guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno i 2/3 dell'orario previsto.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studio e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Roma, 25 febbraio 1991

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

91A1452

DECRETO 25 febbraio 1991.

Ordinamento didattico delle scuole universitarie dirette a fini speciali per terapisti della riabilitazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, ed in particolare l'art. 3;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità del 30 maggio 1990;

Vista la nota del Ministèro della sanità n. 900.6/IAG 221/4538 del 28 agosto 1990;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale del 19 luglio 1989;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 10 ottobre 1990;

Considerato, inoltre, che per ciò che concerne l'ordinamento degli studi e la frequenza dei corsi viene garantita una idonea formazione professionale;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare il provvedimento di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Decreta:

Articolo unico

Le scuole universitarie dirette a fini speciali per terapisti della riabilitazione sono ordinate come segue.

Per i requisiti relativi all'ammissione ai corsi di diploma delle suddette scuole si applicano le disposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea.

Durata del corso: tre anni.

Le scuole hanno lo scopo di formare operatori professionali esperti nei problemi della riabilitazione dei minorati fisici, psichici e di quelli affetti da disturbi delle funzioni corticali superiori suscettibili di recupero funzionale e sociale, mediante la rieducazione motoria, la riabilitazione cognitiva, le terapie fisiche e chinesiterapiche.

Ciascun anno di corso prevede milleduecento ore di insegnamento così ripartite: quattrocento ore di didattica e ottocento ore di attività pratiche guidate (tirocinio professionale).

In ordine a quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, alle designazioni dei docenti provvedono i consigli di facoltà di intesa con il consiglio della scuola.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

istologia e anatomia;
fisiologia e biologia;
chimica e fisica;
kinesiologia;
psicologia I (psicologia generale e dell'età evolutiva);
sociologia;
pedagogia;
igiene e legislazione sanitaria;
nozioni di: medicina generale, chirurgia generale e pronto soccorso;
fisioterapia;
massoterapia;
inglese scientifico I.

2° Anno:

neurologia e neurochirurgia;
ortopedia e traumatologia;
reumatologia;
geriatria;
pediatria;
patologia cardiovascolare e respiratoria;
psichiatria;
medicina sociale e del lavoro;
psicologia II;
kinesiterapia e metodologie riabilitative I;
neuropsichiatria infantile;
neuropsicologia e psicolinguistica I;
nozioni di psicomotricità;
nozioni di terapia occupazionale;
nozioni di terapia del linguaggio;
inglese scientifico II;
informatica.

3° Anno:

kinesiterapia e metodologie riabilitative II;
neuropsicologia e psicolinguistica II;
protesi e ortesi;
etica ed aspetti giuridici della professione;
metodologia di ricerca e statistica;
inglese scientifico III;
informatica.

Il tirocinio pratico, previsto per i tre anni di corso, si svolge di norma sotto la guida di un docente della scuola, la guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno 2/3 dell'orario previsto.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studio e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Roma, 25 febbraio 1991

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

91A1453

DECRETO 25 febbraio 1991.

Ordinamento didattico delle scuole universitarie dirette a fini speciali per tecnici audiometristi e per tecnici audioprotesisti.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali; delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, ed in particolare l'art. 3;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità del 30 maggio 1990;

Vista la nota del Ministero della sanità n. 900.6/IAG 221/4538 del 28 agosto 1990;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale del 19 luglio 1989;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 10 ottobre 1990;

Considerato, inoltre, che per ciò che concerne l'ordinamento degli studi e la frequenza dei corsi viene garantita una idonea formazione professionale;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare il provvedimento di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162;

Decreta:

Articolo unico

Le scuole universitarie dirette a fini speciali per tecnici audiometristi e per tecnici audioprotesisti sono ordinate come segue.

Per i requisiti relativi all'ammissione ai corsi di diploma delle suddette scuole si applicano le disposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea.

Durata del corso: tre anni; due indirizzi: audiometristi, audioprotesisti. Le scuole hanno lo scopo di formare:

1) operatori professionali che su indirizzo dell'otorinolaringoiatra o dell'audiologo siano in grado di svolgere attività di collaborazione tecnica per la valutazione delle funzioni uditiva e/o dell'equilibrio e per la identificazione della sede di eventuali danni;

2) operatori professionali che su prescrizione dell'otorinolaringoiatra o dell'audiologo siano in grado di prestare la loro opera nella scelta, adattamento, controllo tecnico ed assistenza alla protesi acustica, nonché per la utilizzazione dei presidi adatti a proteggere l'udito dal rumore. Operatori che sappiano eseguire prove di audiometria protesica, rilevare l'impronta del condotto uditivo ed addestrare all'uso della protesi.

La scuola rilascia il diploma di tecnico audiometrista e il diploma di tecnico di audioprotesista.

Ciascun anno di corso prevede almeno ottocento ore comprensive di insegnamento teorico e di tirocinio guidato (tirocinio professionale).

Le scuole per tecnici audiometristi si articolano negli indirizzi di: audiometristi-audioprotesisti.

In ordine a quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, alle designazioni dei docenti provvedono i consigli di facoltà di intesa con il consiglio della scuola.

L'indirizzo per il diploma di tecnico audioprotesista potrà essere attivato nella misura richiesta dall'assorbimento professionale, solo nelle sedi universitarie che dispongano oltre che della facoltà di medicina e chirurgia anche delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o di ingegneria, ed offrano la possibilità di espletare il tirocinio guidato in laboratori universitari ed in servizi pubblici di fonologopedia. Il numero dei posti per l'accesso al diploma di audioprotesista verrà stabilito in 1/3 dei posti complessivi della scuola.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

Insegnamenti comuni ai due indirizzi:

fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica;
istologia e anatomia;
fisiologia umana;
fonetica e linguistica.

2° Anno:

Insegnamenti comuni ai due indirizzi:

elementi di informatica, di analisi dei segnali e sistemi di calcolo;

tecniche audiometriche di base e audiometria di massa;
tecniche di esplorazione vestibolare;
fonometria e prevenzione dei danni da rumore;
tecniche audiometriche: psicoacustica e strumentazione;
nozioni di patologia e clinica dell'udito e dell'organo dell'equilibrio;
legislazione sanitaria ed etica della professione.

3° Anno:

Insegnamenti comuni ai due indirizzi:
audiometria protesica;
foniatria;
psicologia.

insegnamenti indirizzo audiometristi:
tecniche audiometriche speciali;
metodiche elettrofisiologiche;
neuropsichiatria infantile.

Insegnamenti indirizzo audioprotesisti:
strutture delle protesi acustiche;
accoppiamento ed installazione delle protesi acustiche;
metodiche di misurazione, controllo e collaudo della resa protesica.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Il tirocinio pratico, previsto per i tre anni di corso, si svolge di norma sotto la guida di un docente della scuola; la guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno i 2/3 dell'orario previsto.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studio secondo l'indirizzo scelto e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Roma, 25 febbraio 1991

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

91A1454

DECRETO 25 febbraio 1991.

Ordinamento didattico delle scuole universitarie dirette a fini speciali per logopedista.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitria e relativa fascia di formazione, per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, ed in particolare l'art. 3;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità del 27 marzo 1990;

Vita la nota del Ministero della sanità n. 900.6/IAG 221/4538 del 28 agosto 1990;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale del 19 luglio 1989;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 10 ottobre 1990;

Considerato, inoltre, che per ciò che concerne l'ordinamento degli studi e la frequenza dei corsi viene garantita una idonea formazione professionale;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare il provvedimento di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Decreta:

Articolo unico

Le scuole universitarie dirette a fini speciali per logopedista sono ordinate come segue.

Per i requisiti relativi all'ammissione ai corsi di diploma delle suddette scuole si applicano le disposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea.

Durata del corso: tre anni.

Le scuole hanno lo scopo di formare operatori professionali esperti nel trattamento preventivo e riabilitativo dei pazienti con disturbi del linguaggio e della comunicazione di origine sia centrale che periferica, sia organica che funzionale, nell'età evolutiva, adulta e geriatrica.

Il corso prevede un monte ore complessivo di tremiladuecento ore, tra teoria e tirocinio guidato. Le ore di teoria dovranno essere duecento al primo anno, duecentocinquanta al secondo anno, e trecento al terzo anno.

In ordine a quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, alle designazioni dei docenti provvedono i consigli di facoltà di intesa con il consiglio della scuola.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica generale, fisica custica e principi di elettronica;
istologia e anatomia;
fisiologia umana;
informatica e strumentazione biomedica;
fonetica e linguistica.

2° Anno:

foniatria;
riabilitazione logopedica;
semeiotica;
psicologia;
audiologia;
protesizzazione acustica;
nozioni di patologia e clinica speciale otorinolaringoiatrica;
legislazione sanitaria ed etica professionale.

3° Anno:

neurologia;
foniatria;
riabilitazione logopedica;
riabilitazione protesica;
neuropsichiatria infantile;
elementi di psicopedagogia;
psicologia.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Il tirocinio pratico, previsto per i tre anni di corso, si svolge sotto la guida di un docente della scuola; la guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno 2/3 dell'orario previsto.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studio e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Roma, 25 febbraio 1991

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

91A1455

DECRETO 25 febbraio 1991.

Ordinamento didattico delle scuole universitarie dirette a fini speciali per terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 21 febbraio 1980 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, ed in particolare l'art. 3;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità del 30 maggio 1990;

Vita la nota del Ministero della sanità n. 900.6/IAG 221/4538 del 28 agosto 1990;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale del 19 luglio 1989;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 10 ottobre 1990;

Considerato, inoltre, che per ciò che concerne l'ordinamento degli studi e la frequenza dei corsi viene garantita una idonea formazione professionale;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare il provvedimento di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Decreta:

Articolo unico

Le scuole universitarie dirette a fini speciali per terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva sono ordinate come segue.

Per i requisiti relativi all'ammissione ai corsi di diploma delle suddette scuole si applicano le disposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea.

Durata del corso: tre anni.

Le scuole hanno lo scopo di formare operatori professionali esperti nella riabilitazione di soggetti in età evolutiva con disturbi neuromotori, psicomotori e neuropsichici.

Ciascun anno di corso prevede milleduecento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale) così ripartite: quattrocento ore di didattica e ottocento ore di tirocinio guidato.

In ordine a quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, alle designazioni dei docenti provvedono i consigli di facoltà di intesa con il consiglio della scuola.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

istologia e anatomia;

fisiologia umana;

pediatria generale (nozioni correlazionistiche di anatomia e fisiopatologia);

nozioni di psicologia dell'età evolutiva;

nozioni di neurologia infantile;

nozioni di ortopedia e traumatologia;

protesi ortopediche;

protesi acustiche;

protesi visive;

nozioni pratiche-teoriche di massoterapia e di elettroterapia I;

nozioni pratiche-teoriche di fisioterapia I;

nozioni pratiche-teoriche di terapia ocupazionale I;

nozioni pratiche-teoriche di terapia del linguaggio I.

2° Anno:

nozioni pratiche-teoriche di massoterapia e di elettroterapia II;

nozioni pratiche-teoriche di fisioterapia II;

nozioni pratiche-teoriche di terapia del linguaggio II;

nozioni di neuropsichiatria infantile;

nozioni di testologia dell'età evolutiva;

nozioni di psicopedagogia;

nozioni di psicomotricità I;

nozioni pratiche-teoriche di terapia occupazionale II

3° Anno:

tecniche speciali di riabilitazione neuro e psicomotoria;

tecniche collaterali di riabilitazione neuro e psicomotoria;

nozioni di psicomotricità II.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Il tirocinio pratico, previsto per i tre anni di corso, si svolge di norma sotto la guida di un docente della scuola; la guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno 2/3 dell'orario previsto.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studio e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Roma, 25 febbraio 1991

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

91A1456

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Modificazioni al provvedimento CIP n. 26/1982 e successive disposizioni. (Provvedimento n. 8/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e n. 35/1986 del 3 giugno 1986 che definisce i criteri di calcolo dei prezzi interni riferiti a quelli medi europei;

Ritenuto di dover tener conto della mutata situazione del mercato europeo delle benzine che registra, qualitativamente un adeguamento alle direttive comunitarie sui componenti inquinanti e, quantitativamente un costante incremento dei tipi senza piombo;

Considerata la modifica introdotta dalla Commissione CEE nel bollettino settimanale dei prezzi medi al consumo praticati nei dodici Paesi della Comunità, che sostituisce la rilevazione dei prezzi medi della benzina normale con quelli della benzina eurosuper 95 RON;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

Il punto 7) del provvedimento CIP n. 26 del 6 luglio 1982, e successive modifiche, con esclusivo riferimento alle benzine, viene sostituito dal seguente:

«per prezzo medio europeo della benzina super si intende la media ponderata dei prezzi delle qualità super

ed eurosuper 95 RON comunicati settimanalmente dalla CEE per Germania, Francia, Regno Unito, Belgio e Olanda e pesati con i rispettivi consumi.

La conversione in lire si effettua in base alla media UIC della settimana precedente la comunicazione e la ponderazione ai consumi dei singoli Paesi riferiti all'anno precedente risultanti dai dati statistici della CEE».

Il quarto comma del provvedimento CIP n. 35 del 3 giugno 1986 è così modificato:

«il prezzo massimo al consumo al netto delle imposte della benzina senza piombo deve essere aumentato di 16,81 L./litro rispetto al prezzo massimo della benzina super con piombo.

Il valore di tale differenziale sarà rivisto annualmente, contestualmente alla modifica dei consumi di ponderazione utilizzati nella definizione del prezzo medio europeo della benzina super in relazione al rapporto tra la percentuale di consumo, sul totale benzine, della benzina senza piombo in Italia rispetto a quella media dei cinque Paesi europei di riferimento».

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A1516

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, conseguenti all'istruttoria della Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Provvedimento n. 9/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 2 del 13 gennaio 1987 con il quale la Cassa conguaglio settore elettrico è stata incaricata di effettuare l'istruttoria relativa alla determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;

Visto il provvedimento CIP n. 12 del 28 marzo 1990, con il quale sono state fissate le aliquote definitive per gli anni 1985, 1986 e 1987 e quelle d'acconto, salvo conguaglio, per il 1988;

Vista la nota del 13 febbraio 1991 con la quale la Cassa conguaglio settore elettrico comunica l'incidenza percentuale degli aumenti dei prezzi dei prodotti petroliferi utilizzati per la produzione di energia elettrica sulle integrazioni di acconto corrisposte attualmente alle imprese elettriche minori;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 48;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Le aliquote d'acconto attualmente corrisposte alle imprese elettriche minori che producono parzialmente o totalmente energia elettrica con prodotti petroliferi sono aumentate del 7,5%.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A1518

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Criteri di sorveglianza dei prezzi del GPL e modificazioni ed integrazioni al provvedimento CIP n. 3/1991. (Provvedimento n. 7/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 3/1991 del 30 gennaio 1991;

Considerata l'opportunità di integrare e meglio specificare i nuovi criteri di sorveglianza dei prezzi del GPL, introdotti con il richiamato provvedimento n. 3/1991, per una loro più stretta aderenza agli andamenti del mercato, anche in relazione all'esigenza di una efficace tutela dei consumatori;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

1) I prezzi di vendita dei gas di petrolio liquefatti (GPL) sono liberamente determinati dalle imprese e sono praticabili qualora non risultino superiori a quelli di riferimento calcolati mensilmente sulla base dei criteri di seguito riportati. Detti criteri saranno sottoposti a verifica con cadenza almeno annuale. I prezzi di riferimento decorrono dal giorno 8 di ciascun mese.

a) Prezzo di riferimento franco partenza del butano: si assume la media aritmetica delle quotazioni FOB/CIF MED/NWE pubblicate dal Platt's LPG Gaswire, riferite alla settimana precedente l'elaborazione, aumentata di 20 L./kg per commercializzazione e 10 L./kg per Cassa conguaglio.

b) Prezzo di riferimento franco partenza del propano: si assume la media aritmetica delle quotazioni FOB (contratti: BP, Shell, Algeria media) pubblicate dal Platt's LPG Gaswire, valide per il mese in corso, aumentata di 50 $/tonn per il nolo, di 60 L./kg per logistica e commercializzazione e di 10 L./kg per Cassa conguaglio.
La conversione in lire delle quotazioni si effettua sulla base del cambio medio L./$ della settimana precedente l'elaborazione.

c) Prezzo di riferimento franco partenza della miscela GPL: si assume la media aritmetica dei risultati di cui al punto *a)* e al punto *b)*.

d) I prezzi di riferimento al consumo del GPL, in bombole fino a 19 kg, franco negozio si ottengono sommando ai prezzi di riferimento 711 L./kg, nonché le relative imposte.
Le bombole inferiori a 19 kg, contenenti propano devono essere contrassegnate dall'indicazione «propano commerciale».

e) I prezzi di riferimento al consumo, franco negozio, del propano in bombole oltre 19 kg e sfuso per serbatoi domestici si ottengono sommando al prezzo di riferimento di cui al punto *b)* 669 L./kg per le bombole, 555 L./kg per i serbatoi domestici, nonché le relative imposte.
Per il prezzo di riferimento espresso in L./lt del propano per serbatoi domestici si assume la densità convenzionale di 0.520 kg/lt.

f) Il prezzo di riferimento al consumo del GPL autotrazione si ottiene, sommando al prezzo di riferimento di cui al punto *c)* L./kg 233 nonché le relative imposte. Per la conversione in L./lt si assume la densità convenzionale di 0,550.

g) Le quote di distribuzione, comprensive dei margini per i dettaglianti, concordati fra le imprese e le organizzazioni di categoria più rappresentative, saranno verificate annualmente, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, tenendo conto di recuperi di produttività.

Nel caso di GPL distribuito a mezzo reti canalizzate gestite in base a convenzioni con i comuni, valgono le disposizioni di cui alla delibera CIPE 26 giugno 1974 ed al provvedimento CIP n. 37/1986, e successive modifiche e integrazioni.

Nelle vendite all'ingrosso, franco partenza o a destino, i prezzi in fattura devono essere distinti dagli oneri fiscali e dall'eventuale costo di trasporto.

Nell'ambito del territorio di loro competenza i comitati provinciali dei prezzi determinano il compenso massimo per consegna della bombola a domicilio, montaggio e prova di tenuta, rimozione e ritiro del vuoto.

I prezzi superiori ai corrispondenti prezzi di riferimento potranno essere praticati se espressamente autorizzati dal Ministro Presidente delegato del CIP previa richiesta, adeguatamente motivata, presentata dall'impresa interessata:

2) Le imprese che, direttamente o attraverso società controllate, fatturano quantitativi di GPL complessivamente superiori a 25.000 tonnellate annue sono, comunque, tenute a comunicare mensilmente alla segreteria del CIP:

i prezzi minimi e massimi praticati e le relative quantità vendute, per i diversi canali di vendita, nel mese precedente;

i listini di vendita in ogni fase di scambio.

I listini di vendita al consumo, inoltre, devono essere adeguatamente pubblicizzati sulla stampa nazionale o locale a seconda del carattere pluriregionale o locale dell'attività di distribuzione esercitata, nonché attraverso altri analoghi strumenti di informazione.

3) Tutte le imprese operanti sul mercato sono tenute ad adottare i seguenti criteri di pubblicizzazione dei prezzi:

per le vendite di GPL alle pompe, mediante cartelli preavvisatori situati all'entrata del punto vendita e ben visibili dalla strada (che dovranno contenere anche l'indicazione della densità del prodotto);

per le vendite di GPL in bombole, mediante cartelli situati ben visibili nel magazzino del rivenditore recanti il prezzo di vendita franco negozio del rivenditore e franco domicilio del cliente, per le singole marche commercializzate, ed il peso netto del prodotto contenuto, nonché mediante etichetta sulle bombole riportante il prezzo franco negozio.
È vietata la vendita di bombole, anche a domicilio del cliente, sprovviste di detta etichetta.

4) Per un ulteriore periodo di sperimentazione rimangono ferme competenze e funzioni della Cassa conguaglio GPL, come regolamentate dal provvedimento CIP n. 50 del 15 dicembre 1982, e successive modifiche.

La Cassa provvederà, a decorrere dal 4 febbraio 1991, ad erogare i contributi nei limiti dei fondi derivanti dal sovrapprezzo, che resta fissato in 10 L./kg, nelle sotto indicate misure massime:

a) prodotto proveniente via terra . L./kg 90

b) prodotto proveniente via mare:

1) Sicilia, Sardegna . . . . » 20

2) provenienze Mediterraneo . . . . » 40

3) provenienze extra Mediterraneo » 55

Sono ammessi al contributo della Cassa conguaglio GPL tutti i quantitativi importati o cabotati dalle isole nei mesi di febbraio e marzo 1991, sempre che l'azienda richiedente non abbia praticato prezzi superiori a quelli di riferimento senza la prescritta autorizzazione.

Rimane confermato che eventuali eccedenze che dovessero formarsi, dovranno affluire al bilancio d'entrata dello Stato. In deroga a quest'ultima disposizione, i fondi in giacenza 1990 potranno essere impiegati per i contributi afferenti al 1991.

Le attribuzioni della Cassa conguaglio GPL, di cui all'art. 4 del provvedimento CIP n. 10 del 27 febbraio 1981 ed al punto *e)* del provvedimento CIP n. 7 del 28 febbraio 1989, sono trasferite alla segreteria del CIP che provvederà secondo le norme vigenti.

In relazione a tali attribuzioni, il comitato di gestione della Cassa conguaglio suddetta è integrato con un tecnico di specifica competenza, designato dalla segreteria generale del CIP.

Sono confermate tutte le disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti in materia in quanto compatibili con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore il 1° aprile 1991.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A1519

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 10 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 555 a 557 relativi ai corsi di perfezionamento in:

malattie infettive e profilassi;
ispezioni annonarie;
alimentazione del bestiame;

chirurgia, ostetricia veterinaria e fecondazione artificiale,

sono soppressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 21 dicembre 1990

Il rettore: ROVERSI MONACO

91A1458

DECRETO RETTORALE 22 gennaio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 10 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 558 a 567 relativi alla scuola di specializzazione in patologia aviare sono soppressi.

Dopo l'art. 557, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in patologia aviare che muta denominazione in tecnologia avicola e patologia aviare.

Scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare

Art. 558. — È istituita la scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare presso l'Università di Bologna.

La scuola ha lo scopo di approfondire ed aggiornare la preparazione dei laureati in medicina veterinaria, creando tecnici in grado di assolvere le complesse funzioni zootecnico-sanitarie e di tecnologia negli allevamenti avicoli.

La scuola rilascia il titolo di specialista in tecnologia avicola e patologia aviare.

Art. 559. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 560. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina veterinaria e la sezione di biochimica veterinaria (dipartimento di biochimica) di Bologna.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 561. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 562. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno.

1) tecnologia avicola (biennale) prima parte;
2) anatomia, istologia ed embriologia dei volatili;
3) biochimica e fisiologia;
4) alimentazione e scienze degli alimenti dei volatili;
5) patologia generale applicata alla patologia aviare;
6) parassitologia e malattie parassitarie dei volatili;
7) patologia aviare (biennale) prima parte (malattie da batteri e miceti - patologia da carenze e squilibri alimentari, da alimenti tossici e medicati - profilassi e polizia veterinaria),

ed inoltre due corsi opzionali.

2° Anno.

1) tecnologia avicola (biennale) seconda parte (approvvigionamenti dei prodotti avicoli);
2) allevamento e riproduzione dei volatili;
3) organizzazione e conduzione degli allevamenti avicoli;
4) anatomia patologica ed ispezione dei prodotti avicoli;
5) microbiologia, immunologia e diagnostica di laboratorio applicato alla patologia aviare;
6) patologia aviare (biennale) seconda parte (malattie da virus - profilassi e polizia veterinaria),

ed inoltre due corsi opzionali.

Tutti i predetti insegnamenti afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria.

I corsi opzionali sono i seguenti:

1) tecnologia degli allevamenti intensivi di avifauna selvatica da reddito (1° anno);

2) igiene delle produzioni avicole in rapporto all'alimentazione (1° anno);

3) patologia dell'avifauna selvatica da reddito (2° anno);

4) tecnologia applicata alla lavorazione e trasformazione dei prodotti avicoli (2° anno).

Art. 563. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'esterno in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 564. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 22 gennaio 1991

Il rettore: ROVERSI MONACO

91A1459

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 7 gennaio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 14 marzo 1988, del 19 settembre e 11 dicembre 1989 e del 23 marzo 1990, del senato accademico del 26 settembre 1988 e del 27 giugno 1990, del consiglio di amministrazione del 2 agosto 1988 e del 29 giugno 1990 per l'istituzione della scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica e la soppressione della scuola di specializzazione in biologia clinica;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. - Uff. II) n. 1203 del 7 agosto 1989 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 20 aprile 1989;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 novembre 1990, prot. n. 3929/2;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel titolo IV - capo I - art. 221 (ex 192) all'elenco delle scuole di specializzazione al n. 37 la dizione «biologia clinica» è soppressa e sostituita con «biochimica e chimica clinica».

Nel capo XXXVIII la dizione «scuola di specializzazione in biologia clinica» e gli articoli da 515 (ex 265) a 523 (ex 273) sono soppressi e sostituiti con:

CAPO XXXVIII

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BIOCHIMICA E CHIMICA CLINICA

Art. 515. — È istituita la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di offrire una qualificazione scientifica e professionale ai laureati che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche e chimico cliniche con indirizzo diagnostico e analitico di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 518, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della biochimica e chimica clinica, la scuola si articola negli indirizzi «diagnostico» e «biochimico e chimico analitico».

La scuola rilascia il titolo di specialista in biochimica e chimica clinica, indirizzo diagnostico e indirizzo biochimico e chimico analitico.

Art. 516. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti così determinato:

a) biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico, posti cinque per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi;

b) biochimica e chimica clinica ad indirizzo biochimico-analitico, posti cinque per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi.

Art. 517. — Ai sensi delle norme generali concorre al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia con gli istituti di chimica biologica, patologia generale, microbiologia e farmacologia della stessa facoltà.

Art. 518. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo diagnostico i laureati in medicina e chirurgia; all'indirizzo biochimico e chimico analitico i laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica.

Per l'iscrizione alla scuola (indirizzo diagnostico) è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 519. — La scuola comprende:

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo diagnostico:

a) biochimica generale;
b) biochimica e genetica molecolare;
c) biochimica e chimica analitico-strumentale;
d) metodologia e tecnologia di laboratorio;
e) biochimica e diagnostica biochimica prenatale;
f) biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio;
g) immunologia e microbiologia diagnostiche;
h) biometria;

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo biochimico analitico:

i) biochimica generale;
l) biochimica e genetica molecolare;
m) biochimica e chimica analitico-strumentale;
n) metodologia e tecnologia di laboratorio;
o) morfologia e fisiopatologia umane;
p) biochimica clinica ed applicata;
q) immunologia applicata;
r) biometria.

Art. 520. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biochimica generale:
biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

b) Biochimica e genetica molecolare.
biologia molecolare;
ingegneria genetica.

c) Biochimica e chimica analitico-strumentale:
biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni;
biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni;

d) Metodologia e tecnologia di laboratorio.
metodologia e tecnica dei prelevamenti;
organizzazione di laboratorio ed automazione;
metodologia e tecnica della gestione di laboratorio.
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza.

e) Biochimica e diagnostica biochimica prenatale:
biochimica embrionale e fetale;
diagnostica biochimica prenatale e citogenetica.

f) Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio:
biochimica ematologica;
biochimica patologica;
citologia ed ematologia diagnostica;
biochimica diagnostica degli ormoni;
chimica clinica diagnostica;
enzimologia clinica;
profili biochimici diagnostici;
biochimica clinica dei farmaci e dei veleni;
biochimica diagnostica oncologica.

g) Immunologia e microbiologia diagnostiche:
microbiologia diagnostica;
immunologia diagnostica.

h) Biometria:
biometria statistica sanitaria.

i) Biochimica generale:
chimica fisica dei sistemi biologici;
biochimica generale;
biochimica applicata con esercitazioni;
biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

l) Biochimica e genetica molecolare:
biologia molecolare e ingegneria genetica.

m) Biochimica e chimica analitico-strumentale:
elementi di chimica analitica e di analisi strumentale;
biochimica e chimica analitico-strumentale.

n) Metodologia e tecnologia di laboratorio:
raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici;
l'automazione e l'informatica in chimica clinica;
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza;
organizzazione dei laboratori ed automazione.

o) Morfologia e fisiopatologia umane:
* elementi di morfologia e fisiopatologia generale e cellulare;
* elementi di patologia generale;
istituzioni di fisiopatologia.

p) Biochimica clinica ed applicata:
chimica clinica I con esercitazioni;
enzimologia clinica;
biochimica endocrinologica;
biochimica ematologica;
chimica clinica II con esercitazioni;
profili biochimici;
dosaggi enzimatici;
farmaci e veleni;
tecniche radioisotopiche in laboratorio;
analisi farmacologiche e tossicologiche;
chimica clinica comparata.

q) Immunologia applicata:
immunologia e tecniche immunologiche.

r) Biometria:
* elementi di matematica;
biometria.

---

* Insegnamenti la cui obbligatorietà è differenziata in dipendenza della laurea.

Art. 521. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

INDIRIZZO DIAGNOSTICO

1° Anno:

Biochimica generale (ore 50):

biochimica dinamica	ore	50

Biochimica e genetica molecolare (ore 80):

biologia molecolare	»	40
ingegneria genetica	»	40

Biometria (ore 60):

biometria e statistica sanitaria	ore	60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 150):

biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni.	»	150

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 60):

metodologia e tecniche di prelevamenti	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dei tessuti e degli organi	ore	40

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 180):

biochimica ematologica.	»	60
biochimica patologica	»	60
citologia ed ematologia diagnostica	»	60

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 60):

microbiologia diagnostica	»	60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 120):

biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni	»	120

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 50):

biochimica embrionale e fetale	ore	50

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):

biochimica diagnostica degli ormoni	»	80
chimica clinica diagnostica.	»	80
enzimologia clinica	»	80

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 80):

Immunologia diagnostica	»	80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 30):

organizzazione di laboratorio e automazione	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):

profili biochimici diagnostici	ore	80
biochimica clinica dei farmaci e dei veleni	»	80
biochimica diagnostica oncologica	»	80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 80):

metodologia e tecnica della gestione di laboratorio ore 30

prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti » 30

elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza » 20

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 80):

diagnostica biochimica prenatale e citogenetica » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

INDIRIZZO BIOCHIMICO E CHIMICO ANALITICO

1° Anno:

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 60):

* elementi di chimica analitica e di analisi strumentale (obbligatorio per i laureati in scienze biologiche ed in medicina e chirurgia) ore 60

Biometria (ore 80):

* elementi di matematica (obbligatorio per i laureati in farmacia e in medicina e chirurgia) » 40

biometria. » 40

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 100):

* elementi di morfologia e fisiopatologia generale e cellulare (obbligatorio per i laureati in chimica e in chimica e tecnologia farmaceutica) » 40

* elementi di patologia generale (obbligatorio per i laureati in chimica, in scienze biologiche e in farmacia) » 60

Biochimica generale (ore 160):

chimica fisica dei sistemi biologici » 50

biochimica generale. » 50

biochimica applicata con esercitazioni » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dinamica ore 40

Biochimica chimica analitico-strumentale (ore 105):

biochimica e chimica analitico-strumentale » 105

Biochimica e genetica molecolare (ore 50):

biologia molecolare e ingegneria genetica » 50

Biochimica clinica ed applicata (ore 105):

chimica clinica I con esercitazioni » 105

Morfologia e fisiopatologia umana (ore 60):

istituzioni di fisiopatologia » 60

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 40):

raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dei tessuti e degli organi ore 40

Immunologia applicata (ore 60):

immunologia e tecniche immunologiche » 60

Biochimica clinica ed applicata (ore 300):

enzimologia clinica » 30

dosaggi enzimatici » 30

biochimica endocrinologica » 60

biochimica ematologica. » 60

chimica clinica II con esercitazioni » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Biochimica clinica ed applicata (ore 270):

profili biochimici ore 90

analisi farmacologiche e tossicologiche » 60

farmaci e veleni » 30

chimica clinica comparata » 60

tecniche radioisotopiche in laboratorio » 30

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 130):

l'automazione e l'informatica in chimica clinica » 50

tecnologie biochimiche e chimiche emergenti » 40

elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza » 20

organizzazione di laboratori e automazione » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 522. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza, ai fini dell'approfondimento, nei laboratori di ricerca dei dipartimenti o istituti concorrenti; nei laboratori di analisi cliniche di enti ospedalieri appositamente convenzionati.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 7 gennaio 1991

Il rettore: RODOLICO

91A1436

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 56

Corso dei cambi del 20 marzo 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1236,500	1236,500	1237,05	1236,500	1236,500	1236,500	1237,610	1236,500	1236,500	1209,350
E.C.U.	1530,300	1530,300	1531 —	1530,300	1530,300	1530,300	1530 —	1530,300	1530,300	1532,75
Marco tedesco	745,300	745,300	745,50	745,300	745,300	745,300	745,300	745,300	745,300	746,25
Franco francese	218,850	218,850	219 —	218,850	218,850	218,850	218,940	218,850	218,850	219,060
Lira sterlina	2183,300	2183,300	2185 —	2183,300	2183,300	2183,300	2184,500	2183,300	2183,300	2179,60
Fiorino olandese	661,120	661,120	661,50	661,120	661,120	661,120	661,160	661,120	661,120	662 —
Franco belga	36,156	36,156	36,21	36,156	36,156	36,156	36,163	36,156	36,156	36,190
Peseta spagnola	11,990	11,990	12,02	11,990	11,990	11,990	11,986	11,990	11,990	11,990
Corona danese	194,200	194,200	195 —	194,200	194,200	194,200	194,200	194,200	194,200	194,450
Lira irlandese	1985,350	1985,350	1987 —	1985,350	1985,350	1985,350	1985,500	1985,350	1985,350	—
Dracma greca	6,925	6,925	6,94	6,925	6,925	6,925	6,927	6,925	6,925	—
Escudo portoghese	8,551	8,551	8,54	8,551	8,551	8,551	8,545	8,551	8,551	8,530
Dollaro canadese	1070,250	1070,250	1070 —	1070,250	1070,250	1070,250	1071 —	1070,250	1070,250	1054 —
Yen giapponese	8,878	8,878	8,88	8,878	8,878	8,878	8,878	8,878	8,878	8,850
Franco svizzero	863,310	863,310	864 —	863,310	863,310	863,310	863,320	863,310	863,310	866,72
Scellino austriaco	105,888	105,888	106,05	105,888	105,888	105,888	105,889	105,888	105,888	106,030
Corona norvegese	190,920	190,920	190,90	190,920	190,920	190,920	190,870	190,920	190,920	191,100
Corona svedese	204,470	204,470	204,50	204,470	204,470	204,470	204,530	204,470	204,470	203,67
Marco finlandese	314,350	314,350	314 —	314,350	314,350	314,350	313,700	314,350	314,350	—
Dollaro australiano	949,500	949,500	951 —	949,500	949,500	949,500	951 —	949,500	949,500	944,750

Media dei titoli del 20 marzo 1991

Titolo	
Rendita 5% 1935	69,05
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,50
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,88
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,80
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,425
» » » 22- 6-1987/91	97,650
» » » 18- 3-1987/94	83,350
» » » 21- 4-1987/94	83 —
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	99,750
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,675
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,775
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,925
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,990
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,650
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,980
» » » TR 2,5% 1983/93	95,175

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1984/91	99,950
» » » » 1- 5-1984/91	99,980
» » » » 1- 6-1984/91	99,950
» » » » 1- 7-1984/91	99,950
» » » » 1- 8-1984/91	100,125
» » » » 1- 9-1984/91	100,425
» » » » 1-10-1984/91	100,375
» » » » 1-11-1984/91	100,325
» » » » 1-12-1984/91	100,200
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	100 —
» » » » 18- 4-1986/92	100,325
» » » » 19- 5-1986/92	100,125
» » » » 20- 7-1987/92	100,050
» » » » 19- 8-1987/92	100,400
» » » » 1-11-1987/92	99,925
» » » » 1-12-1987/92	100

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 1-1988/93	99.675
» » » »	1- 2-1988/93	99.700
» » » »	1- 3-1988/93	99.900
» » » »	1- 4-1988/93	100 —
» » » »	1- 5-1988/93	100 —
» » » »	1- 6-1988/93	100.075
» » » »	18- 6-1986/93	99.325
» » » »	1- 7-1988/93	99.980
» » » »	17- 7-1986/93	99,025
» » » »	1- 8-1988/93	99.980
» » » »	19- 8-1986/93	99.700
» » » »	1- 9-1988/93	99.530
» » » »	18- 9-1986/93	99.430
» » » »	1-10-1988/93	100.025
» » » »	20-10-1986/93	98.750
» » » »	1-11-1988/93	99.980
» » » »	18-11-1986/93	98.750
» » » »	19-12-1986/93	99.825
» » » »	1- 1-1989/94	99,725
» » » »	1- 2-1989/94	99.775
» » » »	1- 3-1989/94	99.980
» » » »	15- 3-1989/94	99.800
» » » »	1- 4-1989/94	99.980
» » » »	1- 9-1988/94	99.450
» » » »	1-10-1987/94	98.625
» » » »	1-11-1988/94	99.150
» » » »	1- 1-1990/95	98.700
» » » »	1- 2-1985/95	99.930
» » » »	1- 3-1985/95	99.600
» » » »	1- 3-1990/95	98.925
» » » »	1- 4-1985/95	98.350
» » » »	1- 5-1985/95	98.650
» » » »	1- 5-1990/95	98.950
» » » »	1- 6-1985/95	98.550
» » » »	1- 7-1985/95	98.525
» » » »	1- 7-1990/95	98.675
» » » »	1- 8-1985/95	97.950
» » » »	1- 9-1985/95	97.800
» » » »	1-10-1985/95	98 075
» » » »	1-11-1985/95	97.980
» » » »	1-12-1985/95	98.075
» » » »	1- 1-1986/96	98.150
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,700
» » » »	1- 2-1986/96	98.625
» » » »	1- 3-1986/96	99.125
» » » »	1- 4-1986/96	99 —
» » » »	1- 5-1986/96	98.880
» » » »	1- 6-1986/96	98.900
» » » »	1- 7-1986/96	98,375
» » » »	1- 8-1986/96	97.675
» » » »	1- 9-1986/96	97,725
» » » »	1-10-1986/96	96,800
» » » »	1-11-1986/96	96,900
» » » »	1-12-1986/96	96.950
» » » »	1- 1-1987/97	97,150
» » » »	1- 2-1987/97	97,35
» » » »	18- 2-1987/97	97,35
» » » »	1- 3-1987/97	97,90
» » » »	1- 4-1987/97	97,650
» » » »	1- 5-1987/97	97,775
» » » »	1- 6-1987/97	97,525
» » » »	1- 7-1987/97	97 —
» » » »	1- 8-1987/97	97,100
» » » »	1- 9-1987/97	97 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol	11.50%	1-11-1991	99.125
» » »	11.50%	21-12-1991	99,175
» » »	9,25%	1- 1-1992	98 —
» » »	9,25%	1- 2-1992	97.900
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,575
» » »	9.15%	1- 3-1992	97,900
» » »	12,50%	17- 3-1992	99 700
» » »	9.15%	1- 4-1992	97.500
» » »	11,00%	1- 4-1992	98.250
» » »	12,50%	1- 4-1992	99.725
» » »	12 50%	1- 4-1990/92	99.675
» » »	12,50%	18- 4-1992	99.550
» » »	9.15%	1- 5-1992	97.175
» » »	11.00%	1- 5-1992	97.980
» » »	12.50%	1- 5-1992	99,550
» » »	12.50%	17- 5-1992	99.525
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,980
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,450
» » »	11,50%	1- 7-1992	98 375
» » »	11 50%	1- 8-1992	98 150
» » »	12.50%	1- 9-1992	99.525
» » »	12.50%	1-10-1992	99.550
» » »	12.50%	1- 2-1993	99.275
» » »	12.50%	1- 7-1993	98.725
» » »	12,50%	1- 8-1993	98 725
» » »	12,50%	1- 9-1993	98 850
» » »	12,50%	1-10-1993	98,825
» » »	12.50%	1-11-1993	98.725
» » »	12.50%	1-11-1993 Q	98 600
» » »	12,50%	17-11-1993	98,675
» » »	12.50%	1-12-1993	98.525
» » »	12,50%	1- 1-1994	98.700
» » »	12.50%	1- 1-1990/94	98,650
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98.500
» » »	12.50%	1- 3-1990/94	98.675
» » »	12.50%	1- 5-1990/94	98.500
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98.300
» » »	12.50%	1- 7-1990/94	98.400
» » »	12.50%	1- 6-1990/97	96.525
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	96 625

Titolo	Data	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11.25%	99.950
» » » »	21- 9-1987/91	8.75%	98 650
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98.350
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97,825
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	97.450
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101 650
» » » »	22- 2-1985/93	9.60%	100 175
» » » »	15- 4-1985/93	9.75%	100 750
» » » »	22- 7-1985/93	9.00%	98 825
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,400
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96.050
» » » »	26-10-1988/93	8.65%	95,775
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98 —
» » » »	28-11-1988/93	8.50%	95 500
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	98,200
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,425
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95.380
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,175
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	97.860
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	97.375
» » » »	30- 8-1989/94	9.65%	98.100
» » » »	26-10-1989/94	10.15%	99.280
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101.400
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104,130
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	103.675
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	97,870

Il contabile del portafoglio dello Stato. ANGELA MARIA SIORACI

91M20031

N. 57

Corso dei cambi del 21 marzo 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1218.800	1218,800	1219,020	1218,800	1218,800	1218,800	1219 —	1218,800	1218,800	1218,80
E.C.U.	1530,350	1530,350	1531 —	1530,350	1530,350	1530,350	1529,850	1530,350	1530,350	1530,25
Marco tedesco	744.710	744,710	745,20	744,710	744,710	744,710	744,650	744,710	744,710	744,71
Franco francese	218,770	218,770	219,250	218,770	218,770	218,770	218,770	218,770	218,770	218,77
Lira sterlina	2185.500	2185,500	2188 —	2185,500	2185,500	2185,500	2184,800	2185.500	2185,500	2185.500
Fiorino olandese	660,760	660,760	660,87	660,760	660,760	660,760	660,750	660.760	660,760	660.760
Franco belga	36,134	36,134	36,150	36,134	36,134	36,134	36,136	36,134	36,134	36,130
Peseta spagnola	11,987	11,987	12 —	11,987	11,987	11,987	11,986	11,987	11.987	11,980
Corona danese	193,970	193,970	194 —	193,970	193,970	193,970	193,980	193,970	193,970	193,97
Lira irlandese	1984.500	1984,500	1987 —	1984.500	1984,500	1984.500	1984.200	1984.500	1984,500	—
Dracma greca	6.900	6,900	6.900	6,900	6,900	6.900	6,901	6.900	6,900	—
Escudo portoghese	8.515	8.515	8,540	8,515	8,515	8.515	8.520	8,515	8,515	8,510
Dollaro canadese	1051.800	1051,800	1054 —	1051.800	1051,800	1051,800	1052,200	1051.800	1051,800	1051,080
Yen giapponese	8.838	8.838	8,830	8.838	8,838	8,838	8,838	8.838	8.838	8.830
Franco svizzero	863,480	863,480	864 —	863,480	863,480	863.480	863,450	863,480	863,480	863.480
Scellino austriaco	105.846	105.846	106,050	105,846	105,846	105,846	105,843	105,846	105,846	105,850
Corona norvegese	190,900	190.900	190,900	190.900	190,900	190,900	190,920	190,900	190,900	190,900
Corona svedese	203.850	203.850	203,750	203,850	203,850	203,850	203,850	203,850	203,850	203,850
Marco finlandese	312,750	312,750	313,500	312,750	312,750	312,750	313,040	312,750	312,750	—
Dollaro australiano	936,500	936.500	938 —	936.500	936,500	936.500	937,250	936.500	936,500	936,500

Media dei titoli del 21 marzo 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	69,550
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	77,92
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,300
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,450
» » » 22- 6-1987/91	97,700
» » » 18- 3-1987/94	83,400
» » » 21- 4-1987/94	83,050
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,880
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,700
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,500
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,850
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,680
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,550
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,95
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,330
» » » TR 2,5% 1983/93	95,20

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1984/91	99,98
» » » » 1- 5-1984/91	99,98
» » » » 1- 6-1984/91	99,98
» » » » 1- 7-1984/91	99,98
» » » » 1- 8-1984/91	100,225
» » » » 1- 9-1984/91	100,475
» » » » 1-10-1984/91	100,45
» » » » 1-11-1984/91	100,375
» » » » 1-12-1984/91	100,250
» » » » 1- 1-1985/92	100,125
» » » » 1- 2-1985/92	100,200
» » » » 18- 4-1986/92	100,400
» » » » 19- 5-1986/92	100,225
» » » » 20- 7-1987/92	100,05
» » » » 19- 8-1987/92	98,850
» » » » 1-11-1987/92	100 —
» » » » 1-12-1987/92	100,075

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1988/93	99.700
» » » »	1- 2-1988/93	99.775
» » » »	1- 3-1988/93	99.925
» » » »	1- 4-1988/93	100.025
» » » »	1- 5-1988/93	100,025
» » » »	1- 6-1988/93	100.200
» » » »	18- 6-1986/93	99,500
» » » »	1- 7-1988/93	100.025
» » » »	17- 7-1986/93	99.100
» » » »	1- 8-1988/93	100.025
» » » »	19- 8-1986/93	98.850
» » » »	1- 9-1988/93	100.100
» » » »	18- 9-1986/93	98.675
» » » »	1-10-1988/93	100,075
» » » »	20-10-1986/93	98.650
» » » »	1-11-1988/93	100 —
» » » »	18-11-1986/93	99.200
» » » »	19-12-1986/93	99,775
» » » »	1- 1-1989/94	99.750
» » » »	1- 2-1989/94	99.825
» » » »	1- 3-1989/94	100.075
» » » »	15- 3-1989/94	99.825
» » » »	1- 4-1989/94	100.030
» » » »	1- 9-1988/94	98.850
» » » »	1-10-1987/94	98.830
» » » »	1-11-1988/94	98.700
» » » »	1- 1-1990/95	98.850
» » » »	1- 2-1985/95	100.030
» » » »	1- 3-1985/95	98.725
» » » »	1- 3-1990/95	98.350
» » » »	1- 4-1985/95	98.450
» » » »	1- 5-1985/95	98.425
» » » »	1- 5-1990/95	99.05
» » » »	1- 6-1985/95	98.275
» » » »	1- 7-1985/95	98.625
» » » »	1- 7-1990/95	97.950
» » » »	1- 8-1985/95	98 —
» » » »	1- 9-1985/95	97.850
» » » »	1-10-1985/95	98.100
» » » »	1-11-1985/95	98.025
» » » »	1-12-1985/95	98.100
» » » »	1- 1-1986/96	98.150
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,700
» » »	1- 2-1986/96	98.725
» » » »	1- 3-1986/96	99,400
» » » »	1- 4-1986/96	99.275
» » » »	1- 5-1986/96	98.930
» » » »	1- 6-1986/96	98.950
» » » »	1- 7-1986/96	98.400
» » » »	1- 8-1986/96	97.725
» » » »	1- 9-1986/96	97,850
» » » »	1-10-1986/96	97.075
» » » »	1-11-1986/96	97.200
» » » »	1-12-1986/96	97.025
» » » »	1- 1-1987/97	97.300
» » » »	1- 2-1987/97	97.600
» » » »	18- 2-1987/97	97.625
» » » »	1- 3-1987/97	98.075
» » » »	1- 4-1987/97	98.075
» » » »	1- 5-1987/97	97.930
» » » »	1- 6-1987/97	97.550
» » » »	1- 7-1987/97	97.275
» » » »	1- 8-1987/97	97.075
» » » »	1- 9-1987/97	96.980

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99.225
» » »	11,50%	21-12-1991	99.225
» » »	9,25%	1- 1-1992	98.050
» » »	9,25%	1- 2-1992	97.950
» » »	11,00%	1- 2-1992	98.650
» » »	9,15%	1- 3-1992	97.900
» » »	12,50%	17- 3-1992	99.500
» » »	9,15%	1- 4-1992	97.725
» » »	11,00%	1- 4-1992	98.350
» » »	12,50%	1- 4-1992	99.925
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,775
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 5-1992	97.350
» » »	11,00%	1- 5-1992	98.125
» » »	12,50%	1- 5-1992	99.680
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,650
» » »	9,15%	1- 6-1992	97.025
» » »	10,50%	1- 7-1992	98.525
» » »	11,50%	1- 7-1992	98.450
» » »	11,50%	1- 8-1992	98.275
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,650
» » »	12,50%	1-10-1992	99,750
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,325
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,950
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,850
» » »	12,50%	1- 9-1993	99.125
» » »	12,50%	1-10-1993	99 —
» » »	12,50%	1-11-1993	99.980
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98.850
» » »	12,50%	17-11-1993	98,950
» » »	12,50%	1-12-1993	98.650
» » »	12,50%	1- 1-1994	98.930
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98.750
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98.500
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98.930
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98.600
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98.400
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98.550
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	96.600
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	96.800

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E C U	16- 7-1984/91	11,25%	99,980
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98.700
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98.300
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97,775
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	97,575
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101.525
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,175
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100.675
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99.900
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96.400
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95.950
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95.750
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98.300
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95.300
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95.725
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98.425
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95.475
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98.250
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93.400
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	97.375
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	98.150
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99.750
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	100.700
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103.125
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104.25
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	97.850

Il contabile del portafoglio dello Stato ANGELA MARIA SIORACI

91M21031

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 apirle 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di magistero:
storia del Risorgimento.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di magistero:
psicologia generale;
psicologia della personalità e delle differenze individuali;
psicologia delle organizzazioni.

Facoltà di farmacia (sede di Novara):
farmacologia e farmacognosia.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di lettere e filosofia:
psicologia della percezione;
psicologia del pensiero.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
logica delle calcolatrici digitali e teoria della programmazione.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di lingue e letterature straniere:
lingua e letteratura inglese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1482

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1991 il dott. Riccardo Murgia e stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Habitat - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Aritzo (Nuoro), sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 5 maggio 1986, in sostituzione del dott. Seddone Mario che ha rinunciato all'incarico conferitogli.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1991 il dott. Lucio Lacerenza è stato nominato commissario liquidatore della soc. cooperativa agricola «San Biagio», con sede in Rapolla (Potenza), sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 25 gennaio 1990, in sostituzione del rag. Lorusso Vito che ha rinunciato all'incarico conferitogli.

91A1470

Scioglimento di società cooperative e nomina dei commissari liquidatori

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1991 la società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. «Don Bruno Mariani», con sede in S. Angelo dei Lombardi (Avellino), è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Francesco De Clemente.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1991 la società cooperativa «Autotrasportatori Eraclea», con sede in Policoro (Matera), è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giorgio Laudadio.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1991 la società cooperativa «Cooperativa agricola grottagliese S. Ciro», con sede in Grottaglie (Taranto), è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Luigi Martino.

91A1469

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, visto il provvedimento n. 36/1990 del 16 novembre 1990, il provvedimento n. 1/1991 del 15 gennaio 1991 e il provvedimento n. 8/1991 del 21 marzo 1991, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 1991, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 26 marzo 1991 e praticabili con la stessa decorrenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citato, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.535
Benzina super senza piombo	»	1.480
Benzina normale	»	1.485
Benzina agricola	»	295
Benzina pesca e piccola marina	»	1.437
Gasolio autotrazione	»	1.105
Gasolio agricoltura	»	318
Petrolio agricoltura	»	307
Gasolio pesca e piccola marina	»	291
Petrolio pesca e piccola marina	»	281

2) *Prodotti da riscaldamento:*

prezzi massimi in contanti per vendite superiori a 2.000 litri.

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.037	1.042	1.047	1.052	1.057
Petrolio (*)	»	762	767	772	777	782
Olio comb.le fluido	L./kg	571	576	581	586	591

Fasce provinciali:

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio; Trento.

Maggiorazioni dei prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia.	L./lt	18
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	15
Isole minori.	»	23

Fino al 30 aprile 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L./lt 7.

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

Per consegne fino a 2.000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

91A1517

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoca, per rinuncia, di decreto di concessione di onorificenza «Al merito della Repubblica italiana»

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1990 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1989 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» alla dott.ssa Campo Giuseppina per rinuncia da parte dell'interessata.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990 alla pagina 41, colonna prima, trentesimo nominativo di cavaliere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

91A1472

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 7 3 0 9 1 *

L. 1.200